

Accordo sul commercio digitale tra l'Unione europea e la Repubblica di Singapore

L'Unione europea, in seguito denominata «Unione»,

e

la Repubblica di Singapore, in seguito denominata «Singapore»,

congiuntamente «parti» o singolarmente «parte»,

BASANDOSI sul loro partenariato approfondito e di lunga data, fondato sui principi e sui valori comuni che si riflettono nell'accordo di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Singapore, dall'altra, fatto a Bruxelles, il 19 ottobre 2018 (di seguito «accordo di partenariato e cooperazione»), dando effetto alle sue disposizioni in materia commerciale;

DESIDEROSE di approfondire la zona di libero scambio istituita dall'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e la Repubblica di Singapore⁽¹⁾, fatto a Bruxelles, il 19 ottobre 2018 (di seguito «accordo di libero scambio»);

RICONOSCENDO il partenariato digitale UE-Singapore (di seguito «partenariato digitale»), firmato il 1° febbraio 2023, quale iniziativa volta a promuovere la cooperazione tra l'Unione e Singapore in una serie di settori dell'economia digitale e a creare opportunità per iniziative e sforzi congiunti nei settori nuovi ed emergenti dell'economia digitale;

RICONOSCENDO i principi per il commercio digitale UE- Singapore, firmati il 1° febbraio 2023, quale risultato fondamentale del partenariato digitale che rispecchia l'impegno comune delle parti a favore di un'economia digitale aperta e fornisce un quadro comune per promuovere il commercio digitale;

RICONOSCENDO l'importanza dell'economia digitale e del commercio digitale e il fatto che un successo economico costante dipende dalla capacità combinata delle parti di sfruttare i progressi tecnologici per migliorare le imprese esistenti, creare nuovi prodotti e mercati e migliorare la vita quotidiana;

RICONOSCENDO le opportunità economiche e il maggiore accesso a beni e servizi che l'economia digitale e il commercio digitale hanno determinato per le imprese e i consumatori;

DETERMINATE ad approfondire le loro relazioni economiche in settori nuovi ed emergenti, nel contesto delle loro relazioni commerciali preferenziali bilaterali;

DESIDEROSE di rafforzare le loro relazioni commerciali preferenziali bilaterali nell'ambito delle loro relazioni generali e in maniera coerente con queste ultime, e riconoscendo che il presente accordo, insieme all'accordo di libero scambio, costituirà un nuovo clima e una zona di libero scambio favorevole allo sviluppo del commercio digitale tra le parti;

RICONOSCENDO l'importanza di collaborare per definire regole e norme digitali e facilitare l'interoperabilità in modo affidabile e sicuro e di promuovere ambienti normativi aperti, trasparenti, non discriminatori e prevedibili per agevolare il commercio digitale;

DETERMINATE a facilitare un ambiente digitale affidabile e sicuro che promuova gli interessi dei consumatori e delle imprese e accresca la fiducia da parte del pubblico;

RIAFFERMANDO il loro impegno a favore dei principi dello sviluppo sostenibile di cui all'accordo di libero scambio e condividendo una visione del commercio digitale quale fattore essenziale per lo sviluppo sostenibile, nelle sue dimensioni economica, sociale e ambientale;

RICONOSCENDO che il commercio digitale contribuisce alla trasformazione verde e digitale delle loro economie e considerando pertanto che le regole sul commercio digitale dovrebbero essere adeguate alle esigenze future e tenere conto dell'innovazione e delle tecnologie emergenti;

(1) GU UE L 294 del 14.11.2019, pag. 3, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2019/1875/oj.

